

Legislatura 17 Atto di Sindacato Ispettivo n° 3-02725

Atto n. 3-02725 (*in Commissione*)

Pubblicato il 31 marzo 2016, nella seduta n. 601

MANDELLI , **D'AMBROSIO LETTIERI** , **RIZZOTTI** , **PICCINELLI** , **FUCKSIA** - Ai Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca. -

Premesso che:

l'articolo 1, comma 1, della legge 19 maggio 1971, n. 403, ha professionalizzato le attività di massaggiatori e massofisioterapisti, legittimando l'esercizio di tali professioni sanitarie, cosiddette ausiliarie, soltanto per i professionisti diplomati presso una scuola di massaggio e massofisioterapia statale o autorizzata con decreto del Ministro della salute;

a seguito del trasferimento alle Regioni delle funzioni amministrative in materia di formazione professionale, tali attività possono essere esercitate previa abilitazione da conseguire presso apposite scuole accreditate dalle Regioni;

successivamente, il decreto 31 marzo 1992 del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ha istituito il diploma universitario di terapeuta della riabilitazione, in attuazione della legge 19 novembre 1990, n. 341, di riforma degli ordinamenti didattici universitari;

sulla base del quadro normativo descritto, per i terapisti della riabilitazione è, dunque, configurabile un doppio canale di formazione;

in attuazione dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, cosiddetta seconda riforma sanitaria, che ha regolamentato il percorso formativo del fisioterapista, il decreto del Ministero della sanità, 14 settembre 1994, n. 741, ha espressamente individuato la laurea in Fisioterapia quale requisito necessario per l'abilitazione all'esercizio della relativa attività professionale;

alla luce di tale rilevante modifica, per regolare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema ordinamentale, il decreto ministeriale del 1994 ha demandato ad un successivo decreto interministeriale il compito di individuare quali diplomi, già conseguiti, riconoscere equipollenti al nuovo titolo universitario;

tuttavia, prima dell'adozione di tale decreto interministeriale, la legge 26 febbraio 1999, n. 42, cosiddetta terza riforma sanitaria, ha ridisciplinato tale passaggio dal vecchio al nuovo sistema ordinamentale, stabilendo all'articolo 4, comma 1, con una norma transitoria, l'equipollenza dei diplomi e degli attestati abilitanti, conseguiti in base alla normativa precedente, alla nuova laurea universitaria;

la legge ha, inoltre, demandato ad un apposito decreto la definizione dei criteri per il riconoscimento dell'equipollenza;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 luglio 2011 ha incluso tra i titoli valutabili ai fini dell'equipollenza, quelli che consentono l'esercizio della professione di massofisioterapista conseguiti prima del 17 marzo 1999, data di entrata in vigore della legge 26 febbraio 1999, n. 42, escludendo espressamente i titoli di massofisioterapista conseguiti dopo tale data;

invero, nessun successivo atto normativo ha provveduto a riordinare la professione di massofisioterapista ed il relativo corso di formazione;

considerato che:

il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3218/2011, ha chiarito che «non essendo intervenuto un atto di individuazione della figura del massofisioterapista come una di quelle da riordinare, né essendo intervenuti atti di riordinamento del relativo corso di formazione o di esplicita soppressione, quella professione (e relativa abilitazione) è in sostanza rimasta configurata nei termini del vecchio

ordinamento, con conseguente conservazione dei relativi corsi di formazione»;

è stato, altresì, affermato che la legge n. 42 del 1999 consente, comunque, ai possessori dei diplomi regionali già conseguiti nel vigore della precedente disciplina, di continuare ad operare in campo professionale, nonostante il nuovo ordinamento richieda a tal fine il possesso del titolo di laurea;

di converso, sulla base della normativa vigente, i diplomi di formazione professionale rilasciati dopo il 17 marzo 1999 non sono riconosciuti equipollenti alle attuali lauree universitarie;

considerato, inoltre, che:

ciononostante, i corsi formativi non universitari organizzati dalle Regioni non sono stati di fatto mai interrotti;

la sentenza del Consiglio di Stato, nel ribadire quanto già affermato con la pronuncia n. 4476/2003, ha stabilito che le Regioni possono continuare a svolgere, anche successivamente al riassetto dell'intero sistema, le attività di formazione professionale, e che «i corsi e i diplomi regionali continuano ad avere efficacia per le professioni sanitarie (aggettivate come "ausiliarie"), sia pure con utilità minori e diverse dalla abilitazione diretta alla professione stessa», permanendo il doppio canale di formazione;

rilevato, quindi, che:

a fronte di formazioni professionali e competenze analoghe, l'articolata normativa vigente riconosce un trattamento ingiustificatamente differente tra coloro i quali hanno conseguito i diplomi professionali *ante* 17 marzo 1999, riconosciuti equipollenti al titolo di laurea di terapeuta della riabilitazione e coloro che, invece, hanno conseguito il medesimo diploma professionale *post* 17 marzo 1999;

migliaia di massofisioterapisti formati dopo tale data si trovano, per questa ragione, ad affrontare un calvario lavorativo notevole,

si chiede di sapere quali valutazioni i Ministri in indirizzo intendano esprimere in riferimento a quanto esposto e, conseguentemente, quali iniziative vogliano intraprendere, nell'ambito delle proprie competenze, per porre rimedio alla disparità di trattamento descritta e se stiano valutando la possibilità di operare in via definitiva il riordino della professione di massofisioterapista.